

MARIA VITTORIA DELL'ANNA
(UNIVERSITÀ DEL SALENTO)
ORCID: 0000-0003-0942-6844

TRA PURISMO FASCISTA E PRECETTISMO STILISTICO.
IL TEMA DELLE PAROLE STRANIERE NELLA
GRAMMATICA FORENSE DI PIERO ADDEO

BETWEEN FASCIST PURISM AND STYLISTIC PRESCRIPTIVISM:
THE QUESTION OF FOREIGN WORDS
IN PIERO ADDEO'S *GRAMMATICA FORENSE*

ABSTRACT


Piero Addeo, avvocato e sostenitore del fascismo, fu autore di opere giuridiche e linguistiche, tra cui la *Grammatica forense* (*GF*, 1935, 1938), che sistematizza i fenomeni linguistici dei testi pubblici e ne critica gli usi ritenuti « scorretti ». Il presente articolo esamina la riflessione di Addeo sui forestierismi e il rapporto tra l'italiano e le altre lingue nei contesti istituzionali, così come emergono dalla *GF* e da alcuni scritti minori, tra xenofobia linguistica e precetti di natura stilistica.

PAROLE CHIAVE: fascismo, italiano, lingue straniere, testi e contesti istituzionali

ABSTRACT

Piero Addeo, a lawyer and supporter of Fascism, wrote legal and linguistic works, including *Grammatica forense* (*GF*, 1935, 1938), which systematizes linguistic phenomena in public texts and critiques « incorrect » usage. This article examines Addeo's treatment of foreign words and the relationship between Italian and other languages in institutional contexts, as seen in *GF* and minor works, ranging from linguistic xenophobia to stylistic precepts.

KEYWORDS: Fascism, Italian language, foreign languages, institutional texts and contexts



Copyright © 2026. The Author. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly cited. The license allows for commercial use. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms.

UN AUTORE FASCISTA E LE LINGUE STRANIERE

Il contrasto alle parole straniere è tra gli aspetti più conosciuti delle iniziative di politica linguistica del regime fascista. Alla bibliografia su lingua italiana e fascismo (da ultimo Della Valle & Gualdo 2023) e sulla stessa politica linguistica del periodo (Lubello 2017: 116–117; Pizzoli 2018: 70–73) si affiancano, sul tema, testimonianze rintracciabili nelle riviste, nella pubblicistica e nel dibattito coevi. Vi contribuisce l'avvocato napoletano Piero Addeo, sostenitore del Regime, « scrittore del periodo fascista » (De Mauro 1970: 290) e « giurista attento ai fatti linguistici » (Cortelazzo 2012: 103), con interessi collocabili nel filone dei rapporti tra lingua italiana, istituzioni e fascismo¹. Addeo è autore di scritti giuridici, di interventi comparsi sulla stampa napoletana e di lavori linguistici di stampo perlopiù puristico in cui osserva fatti di lingua nel diritto e nella comunicazione istituzionale del tempo, discute e talora anticipa temi che saranno dibattuti più tardi²: dai diritti linguistici ai rapporti che sostanziano il binomio lingua e diritto, dalla necessità di un vocabolario del lessico giuridico italiano (tema non nuovo: Addeo lo motiva e offre suggerimenti di metodo originali)³ all'osservazione dei fatti linguistici del diritto in ragione dei tipi di testo (giuridico) e dei diversi contesti di scrittura in cui tali testi prendono forma. Gli scritti linguistici di Addeo sono pubblicati dal 1919 al 1943, periodo che copre con lievi scarti l'arco cronologico dell'esperienza fascista, e nell'impronta puristica aderiscono a un atteggiamento che da decenni aveva riguardato le scritture amministrative, giuridiche, riconducibili alla sfera pubblica; essi presentano inoltre una finalità precettistica in direzione di uno stile giuridico ispirato ai canoni della semplicità, della brevità e della chiarezza.

¹ Si tratta di un filone forse ancora poco esplorato, per il quale rimando a lavori di taglio storico, storico-giuridico e storico-istituzionale, tra cui Meniconi (2006: 269–304), Vinci (2017), Melis (2021a), Melis (2021b), Soddu (2021).

² Si vedano i lavori di interesse linguistico: *Generi e storia delle frasi celebri*, "Secolo XX", 1919: 138 ss.; *Giornalismo giudiziario napoletano*, Morace, Napoli, 1932; *Difendiamo la lingua*, "Roma", VIII, 309, 17 ottobre 1935: 3–10; *Grammatica forense*, Aequa, Napoli, 1935 e 1938; *Elogio dei proverbi*, libro 2, La Nuovissima, Napoli, 1936; *Per un dizionario giuridico italiano*, Di Lauro, Napoli, 1937; *Autarchia linguistica. Lei – Voi – Tu*, Di Lauro, Napoli, 1938; *Lingua notarile*, "Lingua nostra", I, 1939: 47–51; *Tassa e imposta*, "Lingua nostra", I, 1939: 56; *Escomio*, "Lingua nostra", II, 1940: 40–41; *Inquilino – conduttore – affittuario*, "Lingua nostra", II, 1940: 41; *Usciere – ufficiale giudiziario – portiere*, "Lingua nostra", II, 1940: 64; *Pigione – fitto – canone*, "Lingua nostra", II, 1940: 91; *Lingua e statuto*, "Lingua nostra", II, 1940: 132–134; *Chiarimento e schiarimento*, "Lingua nostra", II, 1940: 143; *Il regime processuale della lingua*, "Giurisprudenza italiana. Rivista universale di giurisprudenza e dottrina", XCIV, 1942: 65–72; *La sigla nel diritto*, "Lingua nostra", IV, 1942: 118–119; *La lingua italiana e il fisco*, "Lingua nostra", V, 1943: 39–41.

³ Il contributo offerto da Addeo all'idea (non nuova) di un vocabolario giuridico, ancora poco noto, non è di poco conto, se uno storico del diritto e della lingua giuridica italiana come Fiorelli (1947: 326) lo annovera tra « i giuristi più consapevoli » che si siano votati alla causa: « [Piero Addeo], che con nobile insistenza, additando il modello nel recente *Vocabulaire juridique* del Capitant, ancora una volta ha ricordato ai giuristi italiani il loro dovere morale ».

Il principale tra gli scritti linguistici è la *Grammatica forense (GF)*, pubblicata a Napoli presso Aequa nel 1935 e in una seconda edizione ampliata e rivista, da cui si cita, nel 1938. Più che un vero e proprio lavoro di descrizione o regolamentazione, al di là del titolo la *GF* è un commento, un « manuale *ante litteram* di stile legale » (Cortelazzo 2012: 103), ben documentato per esempi testuali, un tentativo (con qualche ingenuità) di illustrazione dei fenomeni linguistici dei testi forensi e di correzione dei tratti ritenuti scorretti o sgrammaticati, rintracciati in un ampio insieme di testi scritti da avvocati, giudici, legislatori, notai, di cui Addeo esamina brutture, vezzi stilistici ammissibili e malvezzi censurandi. L'intento precettistico è spiccato, e pone la *GF* in continuità di un dibattito che durava da secoli, dall'esperienza del poligrafo Francesco Sansovino (1521–1583) alla lunga stagione dei galatei forensi, genere giuridico diffuso tra Settecento e Ottocento e ancora in pieno Novecento (Dell'Anna 2023: 74–84), passando per il giureconsulto seicentesco Giovan Battista De Luca (1614–1683) e il suo *Dottor volgare* (1673), prima robusta opera di dottrina giuridica in italiano: sono questioni, autori e opere che Addeo richiama più volte accanto ad autori letterari e giuridici dalla classicità al medioevo e a un ricco corredo bibliografico di letteratura giuridica secondaria dei decenni e anni a lui più vicini. Ne risulta una proposta organica, che accoglie e rivisita lavori apparsi in precedenza e tocca temi su cui l'autore tornerà in scritti autonomi, brevi schede lessicali o contributi più ampi, nella rivista linguistica *Lingua nostra*, nata nel 1939. Lungi dall'essere un esperimento dilettantesco, che pure era stata la cifra « dei molti interventi nella pubblicistica del tempo » (Raffaelli 2010), la *GF* è una testimonianza utile per l'osservazione linguistica dei testi giuridici e forensi dell'epoca.

Alcuni argomenti linguistici ricevono nella *GF* un'attenzione specifica, con approfondimenti diversi ed esempi dove più dove meno numerosi: fatti di interpunzione e accento, uso di maiuscole e minuscole, forme e usi verbali inusitati, solecismi, neologismi, latinismi e infine dialettalismi e forestierismi (« esotismi »), a cui è riservato lo spazio maggiore⁴.

Il tema delle lingue straniere è affrontato nel capitolo *Esotismi* (parte III, cap. VII: 231–266), aperto dall'epigrafe *A ognuno puzza questo barbaro dominio* di Niccolò Machiavelli (*Il Principe*, XXVI). L'atteggiamento dell'autore rispetto a parole e lingue straniere è esplicito in un passaggio precedente, presente nel capitolo *Le malattie della purezza. Sgrammaticopoli* (parte III, cap. I: 133–150): con un apparato metaforico qui medico-terapeutico e noto all'impianto discorsivo mussoliniano, Addeo paragona gli esotismi a bacilli virulenti che insieme a sgrammaticature e forme regionali minacciano come una malattia la purezza della lingua italiana⁵. Gli « esotismi » sono graduati in una scala di maggiore e minore pericolosità, distinti

⁴ Questi argomenti sono riuniti nei capitoli *Grammatica spicciola* (parte II, cap. I: 73–94), *Verba nova* (parte III, cap. IV: 183–190), *Roma ed Atene. Geografia delle parole* (parte III, cap. V: 191–200), *Dialettismi e anomalie regionali* (parte III, cap. VI: 201–230), *Esotismi* (parte III, cap. VII: 231–266).

⁵ « La 'purezza' della lingua italiana è minata da tre morbi fondamentali, che possono guarire soltanto dopo lungo decorso e tenacissime cure. Il bacillo più virulento è costituito dalle sgrammaticature, che – pur troppo – si diffondono come l'onda del suono. Per decoro di vocabolo, usa chiamarle *solecismi*,

tra forme meno intense, endogene o derivanti dalle lingue classiche (« arcaismi; neologismi; ellenismi; latinismi »), e forme più intense, gravi, prodotte dal contatto linguistico con le lingue straniere moderne (« gallicismi, albionismi; teutonismi⁶; ispanismi »), tra cui commenta soprattutto voci di ambientazione giuridica, giuridico-finanziaria, come vedremo.

L'autore conosce le discussioni sul tema, come suggeriscono tra le altre alcune menzioni del *Dizionario moderno* (1905) di Alfredo Panzini, della *Difesa della lingua italiana* (1926) di Tommaso Tittoni e del *Barbaro dominio* (1933) di Paolo Monelli. Di là dall'esame di forestierismi vari, oggetto maggiore della trattazione nella *GF*, l'autore tornerà sul rapporto tra lingua italiana e lingue straniere in alcuni scritti successivi volti a discutere l'uso e la presenza delle lingue straniere in contesti istituzionali, perlopiù giurisdizionali. Ne tratterà nello scritto *Lingua e statuto* del 1940 sul diritto linguistico piemontese (Addeo vi si « arroga, per primo, l'autonomia di questo *nomen iuris* »: p. 132) e nell'intervento *Il regime processuale della lingua* del 1942. Nel secondo scritto l'autore fa una disamina anche cronologica e storica delle previsioni normative sull'uso della lingua (ossia di quale lingua) nelle aule dei tribunali nella penisola. Si sofferma sull'art. 212 del Codice di procedura civile del 1865, circoscritto alla sola fase istruttoria del processo di cognizione, e sul Regio decreto n. 1786 del 15 ottobre 1925 (*Carta o Statuto della lingua giudiziaria italiana*) del « provvido legislatore fascista » (p. 69), in base al quale « In tutti gli affari civili e penali, che si trattano negli uffici giudiziari del Regno, deve usarsi esclusivamente la lingua italiana ». Richiama poi altre previsioni relative ai territori coloniali e arriva infine al « concetto fondamentale dell'unità linguistica nel campo processuale civile », « nitidamente scolpito dal ricordato decreto del 1925 » e ribadito all'art. 122 del nuovo Codice di procedura civile del 1940 (codice Grandi), « nel caldo clima fascista di ardente autarchia politica e idiomantica »⁷. La riflessione sulle parole straniere è condotta nella *GF* proprio nel solco del concetto dell'autarchia linguistica.

nascondendo – nella sfinca assonanza del nome, la gravità del microbio. Seguono immediatamente gli *esotismi*, batterii pericolosi, che – volgarmente detti barbarismi – si dividono in varie specie, di cui alcune meno intense e nocive (arcaismi; neologismi; ellenismi; latinismi); altre, più imponenti e catastrofiche (gallicismi, albionismi; teutonismi; ispanismi). In fine, preparano la tomba della “purezza” i *regionalismi*, che i grammatici chiamano idiotismi, ed anche *provincialismi* o *dialettismi* » (*GF*: 133).

⁶ *Albionismo* (da *Albione*, antico nome della Gran Bretagna), non registrato nei dizionari, è utilizzato da Addeo come sinonimo di anglicismo. *Teutonismo* – registrato soltanto da GDLI, e solo nell'accezione di 'Atteggiamento politicamente favorevole alla Germania; ammirazione per i Tedeschi e la Germania' (prima attestazione in B. Croce) – è utilizzato da Addeo come sinonimo di germanismi, tedeschismi. Le due voci sono esempi dell'estro onomaturgico di Addeo, altrove segnalato anche nel solco di analoghe tendenze mussoliniane e fasciste (Dell'Anna 2023: 90–92).

⁷ *Regime processuale della lingua* (1942: 71).

PAROLE E LINGUE STRANIERE NELLA *GRAMMATICA FORENSE*

Nella *GF* la posizione rispetto ai forestierismi non è netta: funzionale alla politica linguistica del regime, contempera ragioni di contesto. Addeo mette al bando le voci che abbiano un corrispettivo nella lingua italiana (è l'argomento dei prestiti di lusso) e quelle che si possono formare secondo i meccanismi derivativi, come scrive in avvio del capitolo VII, *Esotismi*:

(1) La purezza della lingua si offende, sopra tutto, con l'accettare da lingue straniere, e senza necessità, voci e maniere di dire, che si hanno già in casa bell'e fatte o che si possono garbatamente costruire (*GF*: 231).

Le riflessioni sulle parole straniere nell'italiano – questione da tempo affrontata dal « fascismo, ch'è nobile scuola d'italianità » (*GF*: 233) – sono affrontate su più livelli e ricondotte al « piano dell'autarchia nazionale, che può qualificarsi *autarchia linguistica* » (*GF*: 233) e « alla più assoluta, radicale autonomia non solo nel campo economico, politico e sociale, ma anche in quello idiomatico, non meno delicato e importante » (*GF*: 233), sono riferite anche all'uso tecnico-settoriale (es. 2), si collocano nel solco di una posizione e di un intervento moderati (es. 3) in cui un ruolo di rilievo è giocato dalla formazione delle giovani generazioni di giuristi e uomini di legge (cfr. *Conclusioni*):

(2) Il “barbaro dominio” linguistico ha invaso non solo il campo sportivo, pugilistico, aviatorio, politico, mondano e meccanico, ma anche il territorio giuridico, scientifico e filosofico, irto di termini tecnici astrusi e nebulosi, che talora simulano la povertà del pensiero (*GF*: 232).

(3) Questa è materia, che – almeno per ora – non va plasmata con sanzioni legislative, ma gradualmente lavorata (*GF*: 234).

Il capitolo *Esotismi* è suddiviso in sezioni dedicate ciascuna a una lingua straniera (francese, spagnolo, inglese, tedesco); ogni sezione è suddivisa in una parte introduttiva, dedicata a forestierismi presenti nella lingua comune, e in una parte dedicata alla presentazione o discussione di parole straniere in uso nell'oralità e nelle scritture *forensi*, aggettivo che Addeo usa come iperonimo dei diversi contesti e testi di ambiente giuridico. Le voci presenti in queste sezioni confluiranno nel *Codice di polizia grammaticale ovvero Breviario della purezza (Trattatello d'igiene linguistica)*, ultima e lunga sezione di oltre 70 pagine della *GF*: 275–355, contenente una lista alfabetica di oltre 2550 parole e frasi presentate come errate (in quanto esotismi, arcaismi, dialettalismi, sgrammaticature), tratte perlopiù da scritture forensi e seguite dall'indicazione della forma ritenuta corretta⁸. Lo spazio dedicato a ciascuna lingua

⁸ L'indicazione è formulata nello schema “*A che = perché*”, dal primo elemento della lista; e si vedano altri elementi: “*abilitare = far abile*”, “*atelier = studio, laboratorio*”, “*delibera = deliberazione*”.

è diverso, diverso il corredo di voci e commenti. Illustrerò alcune voci francesi e inglesi.

Per il francese Addeo illustra tre specie di « gallicismi », elencando per ciascuna un gruppo cospicuo di parole trascalte « tra quelle più comuni, perché siano rigidamente evitate » (*GF*: 239).

- (4) a) integrali o adattati (« voci francesi trasportate nel nostro idioma, o letteralmente, o con leggiere modificazioni »);
- b) voci italiane, comuni alla lingua di Oltralpe, ma usate con significato francese;
- c) voci che, isolatamente prese, sono italiane, ma unite sono tali da formare espressioni tipicamente francesi, contrastanti con l'indole e con la sintassi del nostro idioma (*GF*: 238–239).

Addeo si sofferma quindi sui gallicismi forensi, che definisce come « i più comuni esotismi » (*GF*: 238). Esemplifica attraverso prestiti adattati, che commenta con un atteggiamento sostanzialmente conservatore e purista, arrivando a descrivere come esiti di adattamento anche voci attestate da secoli nella nostra lingua: è così per *appellazione*, XIII sec., su cui tuttavia restituisce un'utile sottigliezza semantica suggerendo la distinzione tra *appellazione* quale rimedio esperibile e *appello* quale strumento processuale esperito, in atto. Si veda il seguente passaggio:

(5) *Appellazione* – che si legge negli art. 465 e 481 c.p.c. – è un evidente gallicismo processuale, servilissima copia della corrispondente locuzione francese *appellation*. Bisogna riconoscere che tale voce è sporadica, sia perché abbandonata dallo stesso codice (art. 481, 484, 486 c.p.c.), sia perché la parola *appello* è adoperata ormai in tutte le leggi speciali. Sembra che *appellazione* voglia designare il rimedio processuale in astratto, come mezzo ordinario d'impugnativa, laddove *appello* è il gravame in atto, in concreto (*GF*: 242).

Esemplifica inoltre con prestiti non adattati, per i quali fornisce a volte informazioni o suggerimenti che non hanno trovato riscontri nell'uso successivo: così, in (6), per *claque* (in italiano dalla metà del XIX sec.), che non è stato sostituito, come Addeo afferma, con *contratto d'applauso*. Al di là dell'esempio, non nuovo (*claque* era già nel *Barbaro dominio* di Monelli, che l'autore conosceva, come abbiamo visto)⁹, il commento e il riferimento a *contratto d'applauso*, che non è registrata né attestata nella documentazione di Monelli, possono interessare piuttosto in quanto testimonianze di voci circolanti, all'epoca e nei decenni precedenti, verosimilmente in scritture forensi non accessibili al pubblico (Addeo informa: « ho usato io stesso », *GF*: 243):

⁹ Sporadiche attestazioni in italiano dalla metà dell'Ottocento: il vocabolario Sabatini Coletti data la voce al 1844; due registrazioni si trovano nei supplementi 2004 e 2009 del GDLI (che prima ignorava la voce), con attestazione più remota da Ghislanzoni, *Gli artisti di teatro*, 1865 (supplemento 2009). Si aggiunge un'occorrenza nel 1900, grazie al VODIM (nella Stazione lessicografica di Crusca non si rintracciano altre attestazioni). Le banche dati giuridiche (archivi Vocabet e Is-Legi dell'IGSG-CNR, a partire da www.ittig.cnr.it) non registrano la voce. [ultimo accesso: 10.11.2025].

(6) In fine, *claque* cede il passo ad *applauso*. Più d'una volta, ho letto, e adoperato, *contratto di applauso*, invece di *contratto di claque* (GF: 243).

Anche per l'inglese Addeo propone una serie di voci da evitare in quanto prestiti integrali e fornisce soluzioni traduttive. Rileva che nel « gergo forense gli inglesismi sono rari, perché l'influenza del diritto inglese è nulla per noi, che siamo i padroni del più antico, famoso diritto del mondo » e che « i britannismi forensi hanno origine dai traffici terrestri e marittimi, che – un tempo – erano temuto monopolio inglese » (GF: 249). Non mancano voci inglesi ritenute ammissibili, motivate con argomenti linguistici e testuali:

(7) Ecco perché l'assegno bancario fu denominato *check* dagli art. 339–344 cod. comm. e ribattezzato col solo nome italiano *assegno* dal RD 14 dicembre 1933 n. 1669 (GF: 255).

(8) *Fob* (free on bord): clausola per la quale il venditore, o speditore, è tenuto a consegnare le merci a bordo della nave, franco di spese per il compratore.

Cif (veramente, dovrebbe essere *cfi*): clausola mercantile, in virtù della quale le spese (costs), il nolo (fright) e l'assicurazione (insurance) sono a carico del venditore fino all'arrivo a destinazione.

Or bene, queste sigle sono rimaste nella dottrina e nella giurisprudenza italiana, sia per l'origine britannica degli istituti, sia per la effettiva sintesi dell'espressione. Certo, sarebbe difficile trovare una sillaba¹⁰ italiana che riuscisse a bandire le due voci. Per fare del nazionalismo idiomatico ad ogni costo (il che rappresenta sempre un'esagerazione), a *cif* potrebbe sostituirsi *sna* (spese; nolo; assicurazione). Non è facile una sigla italiana per *fob*, poi che dovrebbe attuarsi una vera frustata consonantica: *fps* (franco, spese, bordo); ma gli equivoci sarebbero enormi (GF: 256).

In (7) Addeo spiega l'occorrenza di *check* in alcuni articoli del *Codice di commercio pel Regno d'Italia* del 1882, in cui ad *assegno bancario* si fa seguire l'equivalente inglese, tra parentesi: una glossa d'appoggio per una voce non acclimata (*assegno bancario*)¹¹, una soluzione in linea con l'atteggiamento linguistico dei legislatori italiani, anche prefascisti, « che sempre più sono andati riferendosi agli usi linguistici correnti » (De Mauro 1970: 428)¹². In (8) il commento delle sigle è condotto nell'alveo

¹⁰ Sic: *sillaba* sta probabilmente per *sigla*.

¹¹ La voce è già nell'art. 338 dello stesso Codice di Commercio del 1882: « *Dell'assegno bancario* (*check*). Chiunque ha somme di danaro disponibili presso una Banca, o presso qualsiasi persona, può disporre a favore proprio o di un terzo, mediante l'assegno bancario (*check*) ».

¹² *Check* è registrata nel *Dizionario universale di economia politica e commercio* di G. Boccardo (II ed., I vol., 1875): « Voce inglese, che i Francesi hanno voltata in *chèque*, e che si va introducendo nel linguaggio mercantile universale, ma che corrisponde all'italiano *Assegno* e, secondo alcuni, anche a *Mandato*. [...]. Questo titolo ha una immensa importanza nel sistema bancario e circolatorio del mercato inglese, ed è destinato ad assumerla non minore in tutti i paesi che vogliano e sappiano ritrarre dal moderno organamento del credito tutti i benefizi che è atto a procurare ». Cfr. anche Panzini, *Dizionario moderno* (1905), s.v. *chèque*: « parola d'importazione inglese: *check*, dal verbo *to check* = controllare, verificare, che i francesi mutarono in *chèque* e noi accogliamo così. [...]. L'impiego di questa moneta fiduciaria fra privati è una invenzione dei banchi italiani delle città marittime

di una posizione moderata; l'autore coglie e registra due forme, dette di istituti non italiani, che avevano probabilmente circolazione nel discorso legale e forense orale o che circolavano nella dottrina e nella pubblicistica giuridica più recenti e che avevano appena fatto o stavano proprio allora facendo il loro ingresso nella legislazione¹³.

LE CONCLUSIONI DELLA GRAMMATICA FORENSE

In linea con gli obiettivi di un manuale di stile, nelle *Conclusioni* dell'opera Addeo propone alcuni strumenti correttivi, tanto decisi e fermi nell'obiettivo da raggiungere – ossia l'autarchia idiomatica, « lo scrivere e il parlare italianamente » (GF: 269) – quanto gradualni nell'applicazione. Egli immagina che tali strumenti debbano consistere non in « vere sanzioni punitive », ma in un « contemperamento della scienza con la grammatica », che si realizza attraverso un percorso lungo nel tempo, « dalle classi elementari sino al dottorato universitario » (GF: 267). È il tempo lungo della formazione. Si fa strada il ruolo della competenza linguistica nella formazione del futuro giurista, con osservazioni che non hanno tempo e che, pur prescindendo dal sostegno alle politiche del regime, su questo contesto si innervano. Addeo è consapevole dello scollamento tra la formazione iniziale, che è ancora sottoposta a un certo « controllo scolastico », e la formazione universitaria e la vita professionale, che porteranno avvocati, notai, professori, magistrati e funzionari della giustizia ad acquistare « nuove e più orrorose sgrammaticature » (GF: 270). Sul piano degli interventi, egli invoca vigilanza con poteri normativi e cogenti da parte delle rappresentanze corporative di ciascuna categoria professionale; propone la lettura preventiva degli incartamenti processuali dei giovani civilisti ai fini del parere preventivo sugli onorari; nelle discussioni orali, il « potere di polizia delle udienze » consistente nel richiamo del giudice verso l'« avvocato linguisticamente scorretto »; per gli stessi giudici, un corso pratico di « stile forense e di purezza grammaticale » da impartirsi nelle « provvide, recentissime scuole fasciste » (GF: 270). Mezzi di regime per un « migliore abito grammaticale forense »: un abito che, già all'indomani dell'esperienza fascista, il Novecento e il primo quarto degli anni Duemila hanno provato a cucire su presupposti politici, sociali e culturali diversi.

nostre, così gloriose nell'èvo medio, e serviva, come lo *chèque*, a facilitare i pagamenti e ad evitare il trasporto di grosse somme. In buon italiano lo *chèque* dicesi *assegno bancario*, ma questa parola parmi aver piuttosto sua dimora nel Codice di Commercio Italiano che nell'uso degli italiani. Notiamo ancora come all'estero sia assai diffuso il costume di pagare mediante assegni, non solo fra commercianti, ma fra privati ».

¹³ Le due sigle sono registrate in testi giuridici italiani, e normativi nella specie, dal 1938 (*Approvazione delle norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in Africa Orientale*, R.D. 7 giugno 1938, da archivio Vocanet, <https://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/Vocanet-LLI/index.html>) [ultimo accesso: 10.11.2025]. *Cif* è già nel *Dizionario moderno* di Panzini, 1905: « sigla commerciale inglese, usata anche presso di noi specialmente nel commercio marittimo e significa *prezzo di nolo e di assicurazione (cost insurance freight)* ».

BIBLIOGRAFIA

- CORTELAZZO M. A. (2012): *Un codice di polizia grammaticale per il diritto e la pubblica amministrazione*, “Lid’O: lingua italiana d’oggi”, X: 103–114.
- DELL’ANNA M. V. (2023): *Da De Luca ai galatei, da Calamandrei all’attualità. Precetti e percorsi sulla scrittura forense dal Seicento a oggi*, DELL’ANNA M. V. (a cura di), *La lingua e la scrittura forense: storia, temi prospettive*, Giappichelli, Torino: 65–100.
- DELLA VALLE V., GUALDO R. (2023): *Le parole del fascismo. Come la dattatura ha cambiato l’italiano*, Accademia della Crusca-la Repubblica, Firenze-Roma.
- DE MAURO T. (1970): *Storia linguistica dell’Italia unita*, Laterza, Bari (I ed. 1963; si cita dalla ristampa 2015).
- FIGLIOLI P. (1947): “*Vocabolari giuridici fatti e da fare*”, “*Rivista Italiana per le Scienze giuridiche*”, I: 293–327.
- LUBELLO S. (2017): *La lingua del diritto e dell’amministrazione*, il Mulino, Bologna.
- MELIS G. (2021a): *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, il Mulino, Bologna.
- MELIS G. (2021b): *La lingua delle leggi. L’esperienza liberale e fascista*, in: MELIS G., TOSATTI G. (a cura di), *Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia*, il Mulino, Bologna: 61–80.
- MENICONI A. (2006): *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922–1943)*, il Mulino, Bologna.
- PIZZOLI L. (2018): *La politica linguistica in Italia. Dall’unificazione nazionale al dibattito sull’internazionalizzazione*, Carocci, Roma.
- RAFFAELLI A. (2010): *Fascismo, lingua del*, “*Enciclopedia dell’italiano*”, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma.
- SODDU F. (2021): *Come acclamava la Camera del duce. Ritualità e linguaggio nel Parlamento fascista*, in: MELIS G., TOSATTI G. (a cura di), *Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia*, il Mulino, Bologna: 131–155.
- VINCI S. (2017): *L’eloquenza sincopata. Il linguaggio forense in Italia negli anni del Fascismo*, in: TRIGGIANI N. (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, “*Quaderni del Dipartimento Jonico*”, 6: 143–161.